

Il Raddoppio dei Termini per i Capitali all'estero non dichiarati, analisi di un sistema che ha ormai oltrepassato il limite



Che esista una precisa volontà in giurisprudenza di combattere l'evasione è chiaro, ma quello che mi spaventa come cultore giuridico, che per raggiungere questo scopo si calpestano i più elementari principi di diritto, che dovrebbero essere garantiti proprio dalla giurisprudenza stessa. Il Legislatore, composto ormai da schierfi delle tasse, ha partorito un ennesimo mostro, chi non dichiara i capitali all'estero si verrà raddoppiate le sanzioni (che già arrivano al 240%) e i termini per gli accertamenti (che vi ricordo sono passati da 4 a 5 anni dal 01/01/2016) si veda (art.1 commi 130-131-132 Legge n.208 del 28/12/2015 in vigore dal 01/01/2016) sono raddoppiati per chi non dichiara i capitali all'estero come statuito dall'articolo 12 del Dl 78/2009 che prevede : a) gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi di monitoraggio, ai soli fini fiscali si presumono costituiti, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione; b) in tale ipotesi le sanzioni ordinariamente previste per le violazioni dichiarative sono raddoppiate; c) per l'accertamento di tale presunzione gli ordinari termini di accertamento sono raddoppiati, così come sono raddoppiati i termini per accertare le violazioni commesse in tema di monitoraggio. L'agenzia delle Entrate sostiene che il Dl 78/2009 come ha natura procedimentale per cui è applicabile retroattivamente (circolari 19/E/2017, 6/E/2015 e 27/E/2015). Quindi chi non dichiara i capitali all'estero si vede assoggettato a un periodo di decadenza di 10 anni!!!! E in più si vedrà raddoppiate le sanzioni che già arrivano normalmente al 240%

Per completare il viaggio nel mondo dell'assurdità, la normativa si applica prima della sua entrata in vigore quindi prima del 2009. Vediamo di sottolineare tutte le illegittimità anche per un eventuale difesa davanti ai giudici. L'agenzia delle Entrate sostiene che il Dl 78/2009 è applicabile retroattivamente (circolari 19/E/2017, 6/E/2015 e 27/E/2015), tale assunto non ha alcun fondamento. In diritto civile la legge non dispone che per il futuro e nessuno può assoggettato ad una norma per un periodo anteriore alla sua entrata in vigore. L'articolo 11 delle Preleggi disciplina il principio di irretroattività della legge: "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo". Il significato di tale regola è che una norma non può essere applicata a situazioni di fatto o a rapporti giuridici sorti e conclusi anteriormente alla sua entrata in vigore. Il principio di irretroattività, previsto dall'articolo 11 delle Preleggi, è ripreso dall'articolo 25 della Costituzione il quale lo codifica, meglio lo costituzionalizza, limitatamente all'ambito penale. L'articolo 2 del codice penale statuisce che "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. L'art.3 della L.212/2000 stabilisce che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo

d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. Sulla retroattività della norma è chiaro che non c'è assolutamente alcun riscontro e che la retroattività della norma tributaria che ha anche effetti penali, violerebbe tutte le seguenti norme: art. 11 preleggi, art. 2 cp, art. 3 L.212/2000 e art.25 C. Una buona parte di giudici di merito, ha bocciato la retroattività, ritenendo la modifica intervenuta nel 2009 come di natura sostanziale e non semplicemente procedimentale, inapplicabile, pertanto retroattivamente. La Ctr Lombardia con sentenza n.693/02/2017 evidenzia che l'articolo 12 del Dl 78 del 2009 sia una norma di natura sostanziale e non già meramente procedurale risulta pacifico dal fatto che tale disposizione stabilisce una presunzione legale di evasione, con inversione dell'onere della prova in capo al contribuente. Le norme sulle prove pongono regole di giudizio e, come tali, hanno sempre natura sostanziale, poiché la loro applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda. La Ctr Firenze, tenendo presente lo statuto del contribuente, stabilisce che il primo periodo di applicazione è il 2010. Vediamo di valutare ora la legittimità del raddoppio dei termini che ora arriva a 10 anni. La Legge quindi assoggetta i contribuenti all'azione del fisco per ben 10 anni, La Corte Costituzionale con la sentenza n. 280/05 i giudici costituzionali osservarono che, sotto il profilo del principio del diritto di difesa (art. 24 Cost.), non è "consentito lasciare il contribuente assoggettato all'azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione"; l'arco temporale di potenziale riscossione del credito erariale non può e non deve apparire "certamente eccessivo e irragionevole". Sulla durata decennale della azione accertatrice dell'agenzia delle Entrate è chiaro, che bisogna sollevare la incostituzionalità portando all'attenzione dei giudici la sentenza n.280/05 della Corte Costituzionale. Vediamo di valutare ora la legittimità del raddoppio delle sanzioni. Le sanzioni tributarie arrivano al 240% dell'imposta dovuta, superando di gran lunga il reddito, ma è possibile alla luce dell'art. 53 della Costituzione, Principio di capacità contributiva, che tali sanzioni siano legittime? come può il contribuente pagare di più di quello che ha guadagnato. E' chiaro che ormai il legislatore, che ormai ha rinunciato da tempo a fare il suo mestiere, facendo legiferare ai tecnici delle Entrate, ha perso definitivamente il lime della ragione e non persegue più il vero fine da perseguire, ossia, la Giusta tassazione. Perché fondamentalmente l'unica cosa che interessa ai nostri ben amati politici è battere cassa, per garantire i privilegi e pagare il carrozzone del consenso, trasformando tutto il sistema in una enorme macchina parassitaria mangia soldi.

